

Allegato "E" al Repertorio n. 61579 e Raccolta n. 26218

STATUTO

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CERESA ENTE DEL TERZO SETTORE"

PREAMBOLO STORICO

ORIGINE

La Casa di Riposo "Daniele e Laura Ceresa" di San Giorgio Piacentino sorse per rispondere ad un antico desiderio espresso dalla popolazione, caldeggiato prima dal parroco pro tempore Mons. Agostino Pallaroni e poi dal suo successore don Evaristo Rossi; l'iniziativa prese le mosse da un Comitato Promotore composto da un ventina di maggiorenti delle varie frazioni del Comune e fu realizzata per interessamento di un Comitato Esecutivo composto di nove membri, scelti con specifica votazione del Comitato Promotore, sotto la presidenza di diritto dell'arciprete don Rossi.

Un primo fondo fu costituito da libere offerte dei componenti del Comitato Promotore e di altre persone abbienti del Comune, sollecitate con un'apposita circolare inviata a singoli ed a famiglie nonché (e soprattutto) dalla munifica elargizione, di oltre sei milioni di lire da parte del N.B. Alfonso Ceresa (che chiese di intitolare la Casa ai suoi genitori (Daniele e Laura).

Vi si aggiunse poi la donazione, con testamento, del compianto Giovanni Stefanini, consistente in un podere esteso per 120 pertiche piacentine, ubicato in frazione di San Damiano.

L'Ente fu eretto in IPAB con il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 gennaio 1962 che -nell'approvare lo Statuto - ne apportò una marginale modificazione.

Lo Statuto è rimasto fermo nel tempo e si sono succeduti sagaci amministratori - sotto la presidenza di diritto del Parroco pro tempore.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

- Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Fondazione è denominata:

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CERESA ENTE DEL TERZO SETTORE"

in sigla **"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CERESA ETS"**.

1.2 La fondazione trae origine dall'iniziativa e dalle elargizioni ricordate nel preambolo storico ed è stata istituita quale Ente Morale con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 gennaio 1962.

Successivamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 27 maggio 2009, l'ente stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, assumendo la natura di associazione riconosciuta disciplinata dal Codice civile.

1.3 Con atto di trasformazione in fondazione ETS l'ente ha adottato il presente statuto.

- Articolo 2 - Natura e finalità perseguita

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

2.2 La fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di terzi, esercitando in via prevalente l'attività di interesse generale avente ad oggetto la ospitalità e l'accoglienza di persone autosufficienti, parzialmente non autosufficienti nonché non autosufficienti, facenti parte della comunità parrocchiale di San Giorgio Martire in San Giorgio Piacentino o residenti o originarie del Comune di San Giorgio Piacentino o di altri Comuni, il tutto conformemente alle norme tempo per tempo vigenti in tale materia e compatibilmente con quelle previste per l'offerta di tali servizi in convenzione con gli enti preposti.

- Articolo 3 - Sede

3.1 La Fondazione ha sede nel Comune di San Giorgio Piacentino (PC).

Per l'indirizzo si rinvia a quanto indicato nel registro delle persone giuridiche.

3.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.

3.3 Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

- Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

- Articolo 5 - Scopo e oggetto

5.1 La Fondazione ha come scopo di perseguire per le finalità di cui al precedente art. 2 le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

5.2 In particolare, la Fondazione ha per scopo di ospitare ed assistere, mediante servizi residenziali ovvero semiresidenziali ovvero domiciliari a tale scopo destinati, persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti.

5.3 Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione opera e collabora con Enti pubblici e/o privati alla realizzazione dei servizi istituzionali, mediante la stipula di specifiche convenzioni.

5.4 In armonia con la propria storia e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e gli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

5.5 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

5.6 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, attuando ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,

locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

- Articolo 6 - Attività diverse

6.1 Quali attività secondarie a quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 5 ed esclusivamente in modalità strumentale al perseguimento di queste ultime, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale innanzi dette, il tutto nel rispetto dei criteri e limiti di cui al D.Lgs. 117/2017 ed alle leggi vigenti in materia.

6.2 Il Consiglio di amministrazione individuerà le singole attività secondarie esercitabili, in conformità ai criteri e ai limiti richiamati nell'art. 6 del citato D.Lgs. 117/2017.

6.3 La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente articolo 5, può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 d.lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

TITOLO II

FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- Articolo 7 - Patrimonio

7.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

7.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività

della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

- Articolo 8 - Fondo di dotazione

8.1 Il Fondo di dotazione iniziale è quello formato in sede di costituzione della Fondazione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.

8.2 Del fondo di dotazione, in particolare, fanno parte i seguenti immobili, ove si svolge l'attività dell'ente:

- fabbricati a uso casa di riposo/ospizio e appartamento a uso abitazione, con annessa area scoperta di pertinenza, posti in San Giorgio Piacentino (PC), via Conciliazione numeri 4 e 6, censiti al Catasto Fabbricati di San Giorgio Piacentino come segue:

foglio 6

mappale 28 sub 6, via Conciliazione n. 4 piano S1-T-1-2, cat. B/1, cl. U, 4615 mc, superficie 1179 mq, rendita euro 3.575,19;

mappale 28 sub 7, via Conciliazione n. 6 piano T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, rendita euro 245,06.

Si precisa che l'area scoperta sopra indicata è distinta al suddetto Catasto Fabbricati al fg. 6, mappale 28 sub 5, quale bene non censibile comune ai subb 6 e 7.

8.3 I beni di cui al precedente punto 8.2 potranno esclusivamente essere utilizzati direttamente o indirettamente dalla fondazione per il perseguimento degli scopi statutari e l'eventuale loro destinazione ad altri usi o l'alienazione degli stessi dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole del Presidente e previa autorizzazione vincolante dell'assemblea dei benefattori.

8.4. Sarà tuttavia sufficiente la sola deliberazione del Consiglio di Amministrazione per l'alienazione o la destinazione ad usi diversi dei beni sopra descritti, qualora l'assemblea dei benefattori, convocata per il rilascio dell'autorizzazione sopra indicata, non abbia raggiunto per tre volte consecutive il quorum legale per deliberare.

- Articolo 9 - Fondo di gestione

9.1 Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- dai beni immobili conferiti a titolo di liberalità dai fondatori e da altri benemeriti;

- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;

- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e/o privati, nonché da persone fisiche;
- redditi derivanti dal patrimonio immobiliare;
- corrispettivi connessi ai servizi istituzionali della Fondazione;
- corrispettivi derivanti da manifestazioni organizzate a sostegno delle attività istituzionali;
- contributi conferiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali, da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, finalizzati, al sostegno dei programmi nell'ambito dei fini statutari;
- lasciti testamentari e/o donazioni;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari.

TITOLO III

ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

- Articolo 10 - Organi della Fondazione

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Segretario;
- l'assemblea dei benefattori.

- Articolo 11 - Consiglio di amministrazione

11.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

È composto da cinque membri di cui:

- un membro, che riveste anche la carica di Presidente, individuato nel Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Giorgio Martire del Comune di San Giorgio Piacentino oppure, in sua assenza, in un sacerdote avente idonee competenze, individuato dal Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio;
- tre membri individuati dal nominando Presidente e facenti parte della comunità parrocchiale di San Giorgio Martire del Comune di San Giorgio Piacentino;
- un membro nominato dal Comune di San Giorgio Piacentino.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente deve richiedere alle istituzioni individuate (Parrocchia e Comune) i nominativi delle persone da convocare per la nomina di rinnovo delle cariche.

11.2 Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza di insediamento:

- investe il Presidente della carica all'interno della fondazione;
- elegge il Vicepresidente individuandolo in uno dei propri componenti;
- nomina il Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio, ai sensi dell'art. 18 che segue.

- Articolo 12 - Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e durata della carica

12.1 Ciascun componente del Consiglio di amministrazione, oltre ai requisiti necessari di cui all'art. 2382 e seguenti c.c., non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dalla vigente disciplina in materia.

12.2 I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per cinque esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.

- Articolo 13 - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione

13.1 I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

13.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati dalla fondazione;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

13.3 La decadenza e l'esclusione devono comunque essere deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta (non computandosi nella determinazione del quorum, il voto del consigliere interessato dal procedimento di esclusione), con provvedimento motivato.

13.4 Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di amministrazione e, pertanto, anche in caso di incapacità di diritto o di dimissioni irrevocabili, il Consiglio di amministrazione, allo scopo convocato senza ritardo, provvede alla sua sostituzione con persona indicata dall'istituzione (Parrocchia o Comune) cui spetta la nomina.

13.5 In caso di avvicendamento nella reggenza della Parrocchia di San Giorgio Martire, il Presidente in carica si intenderà decaduto dal giorno successivo alla presa di possesso canonico della Parrocchia da parte del suo successore che diverrà Presidente della fondazione a seguito di adunanza del Consiglio di amministrazione che dovrà tenersi non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di presa di possesso canonico della Parrocchia.

13.6 In ogni caso i membri nominati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo decadono dalla carica insieme agli altri in carica al termine del quinquennio di nomina del consigliere sostituito.

- Articolo 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione

14.1 Il Consiglio di amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione dello scopo per il quale la Fondazione è

costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

14.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- eleggere il Vicepresidente, come indicato al comma 11.2 del precedente articolo 11;
- assumere, sospendere, licenziare il personale in conformità alla disciplina legislativa e/o regolamentare vigente;
- la predisposizione e l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e di quello consuntivo di ciascun esercizio;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica;
- la determinazione in ordine al compimento delle attività diverse di cui al precedente articolo 4-bis;
- la definizione delle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi regolamenti;
- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- la stipula di convenzioni con Enti pubblici e/o privati, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 d.lgs. 117/2017;
- la delibera su ogni ipotesi di acquisto od alienazione di beni mobili registrati o immobili, titoli del mercato mobiliare e di qualunque altro bene significativo che concorra alla formazione del patrimonio della fondazione;
- la predisposizione ed approvazione di regolamenti disciplinanti la vita della fondazione e le attività da essa svolte;
- le modifiche dello Statuto;
- la delibera in ordine alla partecipazione a reti associativa o ad altre forme di collaborazione con altri Enti;
- la predisposizione di regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;

- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;

- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile ove richiesto dalla legge.

- Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

15.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri.

15.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con ogni altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di amministrazione può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l'ora fissata per la riunione.

15.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti all'adunanza.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.4 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa procedersi alla redazione da parte del notaio dell'atto pubblico con cui viene verbalizzata l'adunanza ed alla sua relativa

sottoscrizione.

15.5 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

15.6 Il Consiglio di amministrazione designa il Segretario del Consiglio ai sensi e con le funzioni previste all'art. 18 che segue.

15.7 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione deve essere invitato l'organo di controllo nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di amministrazione.

15.8 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni del Consiglio di amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- Articolo 16 - Presidente

16.1 Al Presidente spetta la rappresentanza, sostanziale e processuale, della Fondazione.

16.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, nonché cura l'esecuzione delle delibere assunte.

16.3 È cumulabile nella persona del Presidente anche la carica di consigliere delegato.

16.4 Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza consiliare, da sottoporre, senza indugio, all'approvazione del Consiglio per la relativa ratifica.

16.5 Nei casi di impedimento, anche temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

- Articolo 17 - Organo di controllo e revisione

17.1 La gestione della Fondazione è controllata da un organo di controllo a struttura monocratica o collegiale, nominato dal Consiglio di amministrazione.

17.2 I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e scelti tra le categorie di soggetti previste dal secondo comma dell'art. 2397 c.c. Tale ultima circostanza troverà applicazione, nel caso di organo monocratico, alla persona nominata e, nel caso di organo collegiale, ad almeno uno dei membri nominati.

17.3 Nelle ipotesi previste dall'art. 31 d.lgs. 117/2017, la Fondazione dovrà nominare, con delibera del Consiglio di amministrazione, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.4 La revisione legale dei conti può, su scelta del

Consiglio di amministrazione, essere affidata all'organo di controllo predetto; in tal caso quest'ultimo deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- Articolo 18 - Segretario

18.1 Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione con apposita mozione a verbale in sede di adunanza di insediamento e successivamente in qualsiasi momento in cui il Consiglio di amministrazione intenda assumere deliberazione in merito alla sua sostituzione. Egli è individuato preferibilmente in quella persona assunta alle dipendenze dalla Fondazione ed avente le funzioni apicali nell'organizzazione della Fondazione. Fatto salvo il caso di revoca, il segretario rimane in carica per la durata del quinquennio previsto per il Consiglio di amministrazione.

18.2 Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea dei soci benefattori, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e ne cura la conservazione negli specifici libri.

18.3 Il Segretario, d'intesa con il Presidente, si premura affinché l'attività della fondazione sia svolta nel rispetto della Legge, dei principi del presente statuto ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e ne relaziona al Consiglio di Amministrazione in sede di adunanza.

18.4 Nei casi di impedimento del Segretario, le sue funzioni di verbalizzazione vengono assunte da un Consigliere di Amministrazione di volta in volta nominato dal Presidente in sede di seduta.

- Articolo 19 - Assemblea dei benefattori

19.1 L'assemblea dei benefattori è costituita dai soggetti che ne fanno parte alla data di trasformazione dell'ente in fondazione nonché da coloro - persone fisiche o giuridiche - che vengano ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione della fondazione in ragione dei particolari benefici da essi apportati all'ente.

19.2 Il Consiglio di amministrazione, su motivata richiesta del Presidente, delibera a maggioranza l'iscrizione di un benefattore nell'apposito libro, previa accettazione della nomina da parte del benefattore stesso.

19.2 L'assemblea dei benefattori è convocata almeno una volta all'anno per pendere visione del bilancio di esercizio dopo che questo è stato redatto e approvato dal Consiglio di amministrazione.

19.3 Può inoltre essere convocata per esprimere un parere non vincolante su qualsiasi materia oggetto di decisione del Consiglio di Amministrazione, purché ne facciano richiesta il Presidente o almeno due dei componenti dello stesso Consiglio.

Deve essere convocata per deliberare e autorizzare

preventivamente le operazioni di cui al precedente articolo 8.3.

19.4 L'assemblea dei benefattori è convocata con le modalità previste per la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole degli intervenuti, fatte salve le deliberazioni di cui al richiamato articolo 8.3, per la cui adozione è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei suoi componenti. All'assemblea partecipano in ogni caso, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

- Articolo 20 - Rappresentanza

20.1 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

20.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza compete al Vicepresidente, se nominato; tale esercizio, compresa la firma dello stesso su atti e documenti, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

20.3 In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina.

TITOLO IV

SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI

- Articolo 21 - Bilancio, utili e scritture contabili

21.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Il Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio - elevabili a 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze, che dovranno essere esposte dal Consiglio nella relazione che accompagna il bilancio - deve approvare, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso composto dai documenti tempo per tempo previsti dalle leggi in materia. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, prima della data di chiusura di un esercizio, deve approvare il bilancio economico preventivo per quello successivo.

21.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, deve essere esposta con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione.

21.4 Se dal bilancio emergono ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13, II comma, D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, esso potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

21.5 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

21.6 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

- Articolo 22 - Libri della Fondazione

21.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione;
- il libro dei verbali delle adunanze dell'Organo di controllo;
- il libro dei soci benefattori;
- i libri tempo per tempo previsti dalle norme civilistiche e fiscali.

TITOLO V

SCIoglimento - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO ALLE LEGGI

- Articolo 23 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

23.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice civile, accertati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge secondo le norme di attuazione del suddetto codice.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi all'unanimità, che nominerà altresì il o i liquidatori, determinandone i poteri - in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad Enti del Terzo Settore aventi sede nel Comune di San Giorgio Piacentino o, in mancanza, in altri Comuni della provincia di Piacenza, le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 117/2017.

- Articolo 24 - Divieto di compensi per le cariche

24.1 Trattandosi di Fondazione senza fini di lucro, a ciascun componente degli organi societari Consiglio di amministrazione, Presidente, Vicepresidente e Segretario, non compete alcun compenso per lo svolgimento di tali cariche ed incarichi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per le ragioni dell'ufficio ricoperto e purché nell'ambito di quanto preventivamente

autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

24.2 Per gli Organi di controllo e quello di revisione contabile ove in carica, il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare un emolumento tenuto conto dei tariffari previsti dalla Legge e dalle tariffe professionali vigenti oppure in loro assenza dagli usi e dal mercato.

- Articolo 25 - Regolamenti, etica, Cappellano

25.1 Al fine di un miglior funzionamento della fondazione ed altresì per disciplinare lo svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, il Consiglio di amministrazione può provvedere, con apposita deliberazione, all'adozione di regolamenti che dovranno essere rispettati da tutta l'organizzazione subordinatamente al rispetto delle norme previste dalla legge e dal presente statuto.

25.2 In ogni caso costituiscono parte integrante del presente statuto e devono essere oggetto di pervasività ed osservanza da parte di tutti i componenti degli organi della fondazione nonché di tutti i dipendenti e collaboratori della medesima i principi di:

- rispetto, integrità, onestà, legalità, solidarietà, accoglienza, dialogo, valorizzazione del merito, uguaglianza;
- prevenzione e rifiuto di ogni violenza, discriminazione, abuso, vantaggio ed interesse personale nei reciproci rapporti ed in particolare nell'assistenza a persone fragili ed in taluni casi prossime al tramonto della vita terrena;
- uso efficiente delle risorse e dei servizi, nel rispetto della salute, dell'igiene e sicurezza dei lavoratori, degli ospiti, dell'ambiente e dell'integrità delle strutture;
- senso di responsabilità personale e professionale, nonché di adempimento dei doveri che competono a ciascuno in relazione ai ruoli assunti e alle funzioni svolte, sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali.

25.3 Al fine di consentire alle persone ospitate e a tutti gli operatori della fondazione una adeguata assistenza e formazione spirituale secondo valori cattolici il Consiglio di Amministrazione potrà, determinandone il compenso, dare l'incarico di Cappellano ad un Sacerdote opportunamente nominato che si renda disponibile ad esercitare tale ministero in favore dell'opera della fondazione.

- Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice civile, dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e delle altre leggi in materia.

Firmato:

Claudio Carbeni

Carlo Brunetti (L.S.)